



MUNICIPIO DI VERONA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 2 ottobre 1924

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa

in data 25 novembre 1924

Publicato all'Albo Comunale dal 29 novembre al 13 dicembre 1924

*Aggiornato con le varianti e aggiunte successive comprese quelle
conseguenti alla approvazione del Piano di Ricostruzione.*



MUNICIPIO DI VERONA

CAPITOLO I

APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. DENUNCIA DI OPERE EDILIZIE,
RICHIESTA E CONCESSIONE DI NULLA -OSTA.

ART. 1. **REGOLAMENTO EDILIZIO**

(Modificato con Del. Cons. 10/10/1946 in base all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa n. 541
in seguito della approvazione del Piano di Ricostruzione del Comune).

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 2 ottobre 1924

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa

in data 25 novembre 1924

Il territorio comunale è diviso in zone, ciascuna delle quali è divisa in una delle seguenti categorie:
- Zone rurali e vincolate - Zone residenziali nuove - Zone residenziali attuali - Zone speciali.

Ciascuna di tali categorie comprende a sua volta un numero vario di classi e di tipi specificati come appresso:

Zone rurali Pubblicato all'Albo Comunale dal 29 novembre al 13 dicembre 1924

- Tipo 1° - Zone di rispetto assoluto

- Tipo 2° - Zone di rispetto relativo

- Tipo 3° - Zone *Aggiornato con le varianti e aggiunte successive comprese quelle*

- Tipo 4° - Zone *consequenti alla approvazione del Piano di Ricostruzione.* vigenti

Zone residenziali nuove

di CLASSE ESTENSIVA

- Tipo 5° - Case orti, accoppiate o doppie

- Tipo 6° - Casette singole, doppie, multiple ed a schiera

- Tipo 7° - Ville

- Tipo 8° - Villani

di CLASSE SEMIINTENSIVA

- Tipo 9° Palazzina
- Tipo 10° Fabbricati medi, lineari e composti

di CLASSE INTENSIVA

- Tipo 11° Intensivo esterno

Zone residenziali attuali

- Tipo 12° Zone residenziali attuali rada
- Tipo 13° Zone residenziali attuali densa

Zone speciali

- Tipo 14° Zone verdi pubbliche

CAPITOLO I

APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. DENUNCIA DI OPERE EDILIZIE, RICHIESTA E CONCESSIONE DI NULLA -OSTA.

- Tipo 15° Zone industriali

ART. 1 - APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO.

(Modificato con Del. Cons. 10-10-1946 N. 144 approvata dalla G.P.A. in seduta 3-6-1947 N. 646 in seguito della approvazione del Piano di Ricostruzione del Comune).

Il territorio del Comune di Verona e' suddiviso agli effetti edilizi in genere in zone, ciascuna delle quali appartiene ad una delle seguenti categorie:;

- Zone rurali e vincolate - Zone residenziali nuove - Zone residenziali attuali - Zone speciali.

Ciascuna di tali categorie comprende a sua volta un numero vario di classi e di tipi specificati come appresso:

Zone rurali e vincolate

- Tipo 1° - Zone di rispetto assoluto
- Tipo 2° - Zone di rispetto relativo
- Tipo 3° - Zone rurali comuni
- Tipo 4° - Zone soggette a vincoli vari previsti dalle leggi vigenti

Zone residenziali nuove

a) CLASSE ESTENSIVA

- Tipo 5° - Case orti, semplici o doppie
- Tipo 6° - Casette singole, doppie, multiple od a schiera
- Tipo 7° - Ville
- Tipo 8° - Villini

b) CLASSE SEMINTENSIVA

- Tipo 9°- Palazzine
- Tipo 10°- Fabbricati medi, lineari o composti

c) CLASSE INTENSIVA

- Tipo 11°- Intensivo esterno

Zone residenziali attuali

- Tipo 12°- Zone residenziali attuali rade
- Tipo 13°- Zone residenziali attuali dense

Zone speciali

- Tipo 14°- Zone verdi pubbliche
- Tipo 15°- Zone sportive
- Tipo 16°- Zone ferroviarie
- Tipo 17°- Zone industriali
- Tipo 18°- Zone artigiane
- Tipo 19°- Zone militari
- Tipo 20°- Zone per edifici pubblici e di uso pubblico

La destinazione dei singoli terreni alle varie categorie e tipi di zona indicata nella planimetria che forma parte integrante del regolamento.

Nelle zone del tipo I°, comprendenti parchi ed i giardini privati e le regioni panoramiche ed archeologiche di principale importanza, e' fatto divieto di nuove costruzioni; e' fatto pure obbligo della conservazione integrale dello stato di fatto e della tutela della vegetazione ai sensi della Legge 29 giugno 1939 N. 1947. Potranno essere ammesse soltanto piccole costruzioni inerenti alla cura delle piantagioni (serre, magazzini ecc.).

Nelle zone del tipo 2°, comprendenti regioni di interesse panoramico meno notevole, e' consentita la costruzione di edifici di uso agricolo e di abitazione previo benestare delle competenti autorità.

Nelle zone del tipo 3° sono ammesse solo costruzioni di carattere agricolo per la attrezzatura tecnica del fondo e per la abitazione dei lavoratori addettivi.

ART. 2 - RICHIESTA DI NULLA OSTA PER OPERE EDILIZIE

Chiunque intenda eseguire nel territorio del Comune di Verona opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, siano aggiunte, modificazioni o

demolizioni da compiersi in fabbricati esistenti, o intenda introdurre varianti ad opere già approvate, prima e dopo che ne sia stata iniziata l'esecuzione, deve farne denuncia al Sindaco e presentare allo stesso il relativo progetto redatto e completato nei modi prescritti negli articoli successivi, e chiedere nulla osta alla sua esecuzione, agli effetti del presente regolamento e di quello di igiene. Nel caso che il denunziante non sia ad un tempo proprietario del terreno su cui l'opera deve essere eseguita, la denuncia deve essere fatta in concorso col proprietario del terreno stesso.

Non è prescritta la richiesta del nulla osta per i lavori di ordinaria manutenzione, salvo il disposto dell'art. 59.

ART. 3 - COSTRUZIONI COMPRESSE NEI PIANI REGOLATORI.

Per le opere di nuova costruzione, di riforme o di migliorie a fabbricati esistenti, da eseguirsi in stabili destinati ad espropriazione parziale o totale in virtù dei progetti di piani regolatori e di ampliamento adottati dal Consiglio Comunale e pubblicati a norma dell'art. 4 della legge d'espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, N. 2359, la denuncia dovrà essere presentata almeno sei mesi prima dell'inizio delle opere, e corredata di un progetto almeno di massima, ove trattasi di nuove costruzioni, e del progetto definitivo negli altri casi. È riservata tuttavia la facoltà al Sindaco di esigere il progetto definitivo anche per nuove costruzioni.

ART. 4 - MODALITÀ PER LE DENUNZIE.

Le denunce di cui all'art. 2 devono contenere la descrizione dei lavori che si vogliono eseguire e le notizie complete di tutto ciò che riguarda i confini, i servizi di provvista e distribuzione dell'acqua, le latrine e i condotti neri, la raccolta e l'allontanamento di tutti i rifiuti domestici e delle materie immonde e delle acque pluviali, secondo le disposizioni del regolamento d'igiene e di pulizia urbana e, quando possano occorrere, le dichiarazioni di assenso dei terzi, nonché un accenno alla coloritura della casa, colle norme dell'art. 59.

Per edifici destinati a stabilimenti industriali, alberghi, collegi, teatri, luoghi di divertimento e di ritrovi pubblici, i relativi progetti dovranno contenere non solamente l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire e dell'industria che si vuole esercitare, ma anche la determinazione esatta dei contermini fabbricati, specificando l'eventuale uso industriale, i depositi pericolosi ecc.; devono pure soddisfare a tutti i requisiti speciali che

potessero venire richiesti.

ART. 5 - FIRME.

(Il comma modificato con Delib. Pod. 14-7-1933 N. 382 approvata dalla G.P.A. in seduta 25 luglio 1933 N. 19348).

Le denuncie ed i tipi allegati devono essere firmati dal proprietario o dal suo legale rappresentante munito di procura notarile, nonché dal progettista, dal direttore dei lavori e dall'assuntore delle opere. Le firme saranno poste separatamente anche se il firmatario sarà un'unica persona. Possono firmare come progettisti e direttori dei lavori solo gli ingegneri ed architetti iscritti negli albi provinciali, costituiti ai sensi della Legge 24 giugno 1913, n. 1395.

Per le modeste costruzioni civili potranno firmare come progettisti e direttori dei lavori anche i periti agrimensori ed i geometri.

Saranno ammessi a firmare quali esecutori gli ingegneri ed architetti di cui al secondo capoverso del presente articolo, i periti agrimensori o geometri, i costruttori edili (capi mastri).

ART. 6 - DOMICILIO.

Il richiedente ed i firmatari dovranno nelle domande eleggere nel Comune speciale domicilio al quale potranno essere validamente fatte dall'Autorità Comunale le comunicazioni e le modificazioni occorrenti.

ART. 7 - ALLEGATI.

Le denunce stesse dovranno essere corredate dal disegno delle opere da eseguire, redatto a regola d'arte in due esemplari, di cui uno debitamente bollato, portante le stesse firme della denuncia. La scala dei disegni deve essere di almeno 1 : 100 del vero.

Per costruzioni di notevole importanza architettonica il Comune può richiedere i disegni dei particolari ornamentali, pure in duplice copia ed in scala di almeno 1 : 20 del vero.

In ogni disegno saranno quotate le principali dimensioni, cioè i lati esterni ed interni della pianta, le altezze dell'edificio, dei singoli piani e del comignolo, la larghezza e l'altezza delle luci e tutti gli aggetti.

ART. 8 -

Nel caso che la facciata o le facciate siano fiancheggiate da edifici già e-

sistenti, ed i cortili siano fiancheggiati da altre proprietà, dovranno tali dati risultare dal disegno schematico colle indicazioni delle altezze relative.

ART. 9 - DISEGNI.

I disegni dei fabbricati dovranno contenere: la pianta del sotterraneo del pianterreno e la pianta dei piani superiori, con la indicazione della destinazione dei singoli ambienti e l'ubicazione delle canne del fuoco; la facciata principale, la facciata o le facciate laterali, ogni qual volta differiscano ed almeno una sezione fatta secondo la linea piu' importante e che palesi i maggiori particolari. Inoltre e' fatto obbligo di presentare un disegno della cancellata, nel rapporto di 1:20 per quei tratti fronteggianti aree pubbliche. Nella planimetria dovranno pure essere annotate con quote numeriche le altezze dei muri e fabbricati circostanti ai cortili che non possano apparire dai profili o facciate. Nei disegni sara' altresì espressa la precisa collocazione dell'edificio relativamente ai finitimi, e la larghezza della strada sulla quale sara' eretto, allegando apposita planimetria quotata almeno in scala 1:2000. Per gli edifici compresi entro gli isolati fara' d'uopo indicare la posizione delle vie dalle quali avranno accesso.

ART. 10 - Qualora il Comune giudichi insufficienti le indicazioni ed i disegni presentati, il richiedente dovra' aggiungere quegli schiarimenti e disegni che gli fossero domandati.

ART. 11 - PUNTI FISSI.

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di una strada aperta o da aprirsi in conformita' al piano regolatore, il proprietario deve esattamente attenersi senza veruna sporgenza neppure di zoccoli ai punti fissati di linea e di livello, che e' suo obbligo domandare in tempo utile, addivenendo alla firma di apposito verbale di consegna. Tale consegna verra' fatta entro otto giorni dall'approvazione del progetto, ne' si potranno prima costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica.

Per la consegna dei punti fissi il costruttore deve fornire il personale e gli attrezzi occorrenti, e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali. Sono pure a cari-

co del costruttore le spese per bolli e tasse di registro per il suddetto verbale.

ART. 12 - RIGUARDI ARTISTICI E STORICI.

Le domande relative ad opere da eseguirsi in edifici di pregio ed interesse artistico o storico dovranno essere corredate della corrispondente approvazione da parte delle Autorita' competenti.

ART. 13 -

Se nella esecuzione delle opere venissero alla luce monumenti, oggetti od avanzi di pregio artistico, ne dovra' essere immediatamente fatta denuncia a cura del proprietario o del direttore dei lavori o del conduttore, al Sindaco il quale prendera' i provvedimenti di sua competenza.

CAPITOLO II

AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA PER LA ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

ART. 14 -

Sulle denunce di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Sindaco provvede a darne comunicazione al proprietario, sentito il parere della Commissione Igienico- Edilizia, e degli altri Uffici che saranno ritenuti del caso.

ART. 15 - RICORSO AL PREFETTO.

Contro il provvedimento del Sindaco potra' l'interessato fare ricorso alla Prefettura entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione.

ART. 16 - EFFETTI DEL NULLA OSTA.

Il nulla osta del Sindaco alla esecuzione di opere edilizie non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente alle leggi o regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilita', anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

ART. 17 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE.

Spetta al Sindaco di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese o non conformi al progetto approvato, o, per qualsiasi ragione, non regolamen-

tari con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di provocare ove occorra dal giudice competente la sanzione di farle demolire a spese del proprietario, e salvi quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R.Decr. 30 dicembre 1923, n. 2839, e R.D. 31 gennaio 1924, n. 151.

Le stesse sanzioni saranno applicabili qualora il proprietario non dia al progetto esecuzione completa entro tre anni dalla comunicazione del nulla osta municipale, salvo i provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco, ed i casi speciali da valutarsi dalla Giunta Comunale.

ART. 18 - VALIDITA' DEL NULLA OSTA.

Qualora entro sei mesi dalla presentazione della denuncia di cui all'art. 2 i lavori non siano stati iniziati, e, se iniziati, siano rimasti sospesi per oltre sei mesi, la denuncia si riterrà come non avvenuta, ed i lavori stessi non potranno essere intrapresi o continuati se non previa nuova denuncia e nuovo nulla osta.

ART. 19 - NULLA OSTA NEI CANTIERI DI LAVORO.

La copia dei disegni e progetti dei lavori approvati, vidimata dal Sindaco, ed il relativo permesso devono essere tenuti a disposizione sul luogo dei lavori stessi per essere in ogni circostanza esibiti agli agenti municipali.

ART. 20 - ISPEZIONI E VISITE.

Fermo l'obbligo di riportare le dichiarazioni di abitabilità nei modi e termini stabiliti dal regolamento d'igiene, il proprietario o i suoi rappresentanti, conformemente a quanto dispone tale regolamento, dovranno richiedere prima dell'intonacatura dei muri e dopo che la costruzione sarà completa in intonaci e pavimenti, sotto comminatoria di contravvenzione, anche le contemporanee visite dell'Ufficio Tecnico municipale per l'accertamento della regolare esecuzione del progetto e della osservanza delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché di quelle fissate dai regolamenti di edilizia e di igiene del Comune di Verona.

In caso di contestazione sarà redatto verbale. L'Autorità comunale potrà inoltre far procedere d'ufficio alla visita dei lavori in corso ogni

volta che lo creda opportuno.

CAPITOLO III

COMMISSIONE - EDILIZIA

ART. 21 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE.

(modificato con delibera Cons. 21-6-1946 n. 33 approvata dalla G.P.A. in seduta 2-7-1946 n. 16728).

E' Istituita presso il Comune una commissione consultiva Edilizia, nominata dal Consiglio Comunale, sotto la Presidenza del Sindaco o di un suo delegato e costituita:

- a) dall'ingegnere Capo del Comune
- b) dall'Ufficiale Sanitario
- c) di un rappresentante dell'Ufficio per la conservazione dei monumenti
- d) di due rappresentanti dell'Associazione proprietari di casa
- e) di quattro ingegneri
- f) di tre architetti
- g) di un artista, pittore o scultore
- h) di due geometri
- i) di un costruttore edile

Fa parte di diritto della Commissione a norma della Legge 27-12-1941 n. 570 il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

ART. 22 - DURATA IN CARICA.

(mod. con Delib. Pod. 15-12-1936 N. 891 esecutiva per Visto Prefettizio 30-12-1936 n. 35334)

I membri della Commissione Edilizia durano in carica un quadriennio. I membri scaduti sono sempre rieleggibili.

ART. 23 - SEDUTE.

La Commissione si riunisce ordinariamente due volte al mese, e straordinariamente ogni qual volta il Sindaco lo creda opportuno.

Per la validita' delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno cinque membri, fra i quali uno rappresentante dell'Amministrazione Comunale. A parita' di voti prevale quello del Presidente.

Un funzionario municipale, a cio' delegato, assiste come segretario al-

le adunanze della Commissione e stende i verbali delle deliberazioni.

ART. 24 - COMPETENZE.

La Commissione puo' dare parere:

- 1) sulla interpretazione, esecuzione ed eventuali modificazioni del presente regolamento;
- 2) sui piani regolatori e di risanamento e sui progetti di ingrandimento o di abbellimento della citta';
- 3) sui monumenti funebri dei privati e sulle sistemazioni architettoniche dei cimiteri;
- 4) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti, di riforme e ricostruzioni di qualche rilievo, per i quali sia prescritta l'approvazione od il nulla osta del Sindaco, sulla dipintura ed ornamentazione di quelle facciate, anche di case gia' esistenti, che abbiano particolare importanza, sulla apposizione di insegne di ogni genere, e in generale su quanto puo' interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato, anche in riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

I progetti di cui al comma quarto saranno previamente esaminati dallo Ufficio Tecnico e dall'Ufficio d'Igiene municipali, che daranno per iscritto il loro parere.

ART. 25

I pareri della Commissione saranno trascritti a verbale, in apposito registro, e firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26 - INCOMPATIBILITA'.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi interessato qualcuno dei suoi membri, anche come progettante, questi non potra' assistere ne' all'esame, ne' alla discussione, e dovra' astenersi dal giudizio relativo all'argomento stesso.

CAPITOLO IV

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI E NORME DI SICUREZZA PUBBLICA

ART. 27 - ASSITI O STECCATI.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie in fregio a vie e spazii pubblici o aperti al pubblico, deve chiudere il luogo destinato all'opera verso dette vie o spazii pubblici con assito o steccato di aspetto decoroso, alto almeno metri 3,50, costruito nei limiti e seconda le modalita' prescritte dall'Autorita' Comunale, salvo che all'impianto ostino ragioni di viabilita', nel qual caso si provvedera' ai sensi dell'articolo seguente. Per la costruzione di tali assiti o steccati si dovranno seguire le seguenti norme:

- a) *Occupazione stradale* - Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il costruttore deve prima ottenere la licenza dell'Autorita' comunale a termini delle disposizioni date dal vigente regolamento di polizia stradale e dai regolamenti locali, presentandone domanda alla stessa autorita' con la indicazione precisa della localita', estensione e durata dell'occupazione, e procedendo in concorso coi funzionari municipali al rilievo di stato dei marciapiedi e materiali di sistemazione stradale, che verranno compresi nell'assito o comunque occupati o manomessi.
- b) *Pagamenti* - Deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative; *la pubblica illuminazione stradale.*
- c) *Termine* - L'occupazione non deve durare oltre il termine stabilito nella licenza. In caso di necessita' di prolungare la occupazione oltre il termine suddetto, deve il costruttore presentare in tempo utile una nuova domanda di licenza;
- d) *Affissioni* - Per il servizio d'affissioni il Comune o chi per esso ha sempre la facolta' di usare degli assiti o chiudende come sopra concessi, verso vie e spazii pubblici, senza corrispondere alcun compenso, ma senza pregiudizio delle esigenze eventuali della costruzione. *su' basso dell'area.*
- e) *Assiti* - Le porte o le chiudende che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

ART. 28 - ESENZIONI. *piu' di metri due.*

Al disposto del primo comma dell'articolo precedente si puo' fare eccezione :

- a) quando si tratti di opere di pochissima entita' o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potra' a giudizio dell'Autorita', essere esonerato dall'obbligo di costruzione dello assito ed obbligato invece a sostituirvi altri convenienti segnali che richiamino l'attenzione dei passanti;

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per ge-

b) quando, per non recare soverchio incaglio al pubblico transito l'Autorità Comunale non possa permettere che venga ingombrata con l'assito alcuna parte del suolo pubblico: in tale contingenza il costruttore dovrà provvedere altrimenti a termini del presente regolamento ed a seconda delle migliori norme dell'arte nell'interesse della sicurezza pubblica.

ART. 29 - MANUFATTI.

Quando nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico o privato, deve usare ogni cautela per non danneggiarli, e darne immediato avviso agli interessati per i provvedimenti del caso.

ART. 30 - SEGNALI, LANTERNE.

Gli assiti od altri ripari devono, per cura del conduttore, essere imbiancati a tutta altezza agli angoli salienti ove si porrà una lanterna a vetri rossi, da mantenersi accesa dal cader del giorno a mattina secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.

Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo in cui è collocata.

ART. 31 - PONTI DI FABBRICA.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio, verso il pubblico passaggio, non può essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurata dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Trattandosi di ponti a sbalzo, l'altezza sul piano di strada non potrà essere inferiore a metri quattro misurata come sopra, né sporgere più di metri due.

ART. 32

Nel riformare o riparare i fabbricati o parte di essi, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo od a recare il minor incomodo possibile ai terzi.

ART. 33 - STRUTTURA DEI PONTI - IMPALCATURE.

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per ga-

rantire la incolumita' dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti :

Per una altezza di metri 8 le abetelle (piantane) saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza, o fino ad almeno un metro sopra l'ultimo ponte di lavoro; per i collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodate, od altro equipollente sistema, escluse le funi di canapa; in modo analogo devono pure assicurarsi i boccatelli, essendo ritenuta insufficiente la semplice inchiodatura.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno metri 0,035 se di pioppo, e di 0,027 se di abete, debitamente assicurate ai sottostanti travetti.

Speciale riguardo deve usarsi nella costruzione delle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli sostenuti da antenne non racchiuse da chiudende verso la pubblica via, in modo che il transito cittadino sia garantito da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura in esercizio deve sempre avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2,50.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due correnti, di cui il superiore costituito da una abetella e da un travetto, e l'inferiore da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie o graticci di giunchi od altrimenti, in guisa da evitare la caduta di oggetti e materiali sulla strada.

L'Autorita' Municipale potra' prescrivere tutte quelle opere che credera' necessarie per meglio garantire la sicurezza delle armature. Inoltre i costruttori ed esecutori di qualsiasi opera edilizia hanno stretto obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di attivare tutte le previdenze tecniche e pratiche per evitare qualunque causa di danno agli operai od alle persone ed alle cose in genere, avendo speciale riguardo al macchinario, cordami, attrezzature, mezzi provvisionali e simili.

ART. 34 - CAUTELE NELLE PROVE DI COLLAUDO.

Nelle prove di resistenza dei solai, impalcature ed in genere di tutte le parti che costituiscono l'organismo delle case, si dovranno adottare tutte le cautele che valgano ad allontanare ogni pericolo per le persone. Per i solai in cemento armato non si potranno eseguire prove se non siasi previamente provveduto ad una armatura di presidio. In ogni caso si dovranno prendere pre-

cauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuale rovina delle parti che si provano.

Le scale aeree, i ponti mobili ed i principali apparecchi di sollevamento non possono venir posti in uso, se non muniti di certificati di collaudo, da rinnovarsi di anno in anno, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta Municipale.

ART. 35 - DEMOLIZIONI.

Nelle opere di demolizione e specialmente nella rimozione di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi le dovute cautele anche per evitare scuotimenti del terreno e conseguente danno ai fabbricati vicini e molestia a coloro che vi abitano.

E' vietato gettare o far calare dall'alto verso la pubblica via materiali di demolizione.

Quando cio' sia reso assolutamente necessario dalla ubicazione delle opere, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, i materiali stessi devono essere calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero col ritegno di corde od altri mezzi precauzionali.

ART. 36 - INGOMBRI.

Non e' permesso ingombrare con materiali le vie e spazii pubblici adiacenti alla fabbrica.

Solo in caso di assoluta necessita', potra' l'Autorita' Municipale concedere il deposito temporaneo con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del vigente Regolamento di polizia stradale e del precedente articolo 35, e quelle speciali per la occupazione di spazii ed aree pubbliche.

ART. 37 - TERMINE.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti dei fabbricati verso spazii pubblici, devono incominciare appena collocati gli assiti di cinta e gli occorrenti ponti di servizio, e continuare senza interruzioni, in modo da essere compiute nel piu' breve tempo possibile.

ART. 38 - INTERRUZIONI.

Il proprietario che per qualunque ragione sia costretto ad interrompere l'esecuzione dei lavori, deve tuttavia far eseguire le opere ritenute ne-

cessarie per togliere eventuali sconci o per garantire la solidita' delle parti costruite previa notifica ed accordi con l'Autorita' Comunale. In caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario dell'edificio, il Sindaco provvede per la esecuzione d'ufficio delle opere di cui sopra, a termini degli articoli 153 della vigente legge comunale e provinciale, modificata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 e R.D. 31 gennaio 1924, n. 151 e 76 della legge sui lavori pubblici.

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere, sara' in facolta' dell'Autorita' Comunale di far cessare la occupazione del suolo pubblico eventualmente accordata.

ART. 39 - RIPRISTINO STRADALE - RIMBORSO SPESE.

Chi fabbrica deve immediatamente dopo il compimento dei lavori far levare i ponti, gli assiti od altro, e restituire alla circolazione il suolo pubblico perfettamente sgombro a tutta sua cura e spese.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a cura del proprietario per il quale fu fatta manomissione. Qualora, a giudizio insindacabile dell'Autorita' Comunale, il ripristino del suolo pubblico occupato non venga fatto a perfetta regola d'arte, il Comune si riserva la facolta' di rifare il lavoro a sua cura ed a totali spese del proprietario, che dovra' rifonderle entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento.

ART. 40 - CANALI PUBBLICI.

Nessuno puo' valersi per la propria fabbrica, senza speciale concessione, dell'acqua corrente nei canali pubblici, ne' divergerla od impedirne il corso in qualsivoglia modo.

CAPITOLO V

SOLIDITA' DEI FABBRICATI E CAUTELE PER LA LORO SICUREZZA

ART. 41 - NORME GENERALI.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in piena conformita' ai progetti approvati e secondo le migliori regole d'arte, ed avere tutti i requisiti necessari accio' riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

ART. 42 - FINESTRE NEI SOTTERRANEI.

Le finestre dei sotterranei prospicienti le strade o spazi pubblici devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nelle soglie delle aperture, e protette da lastre di pietra forata, da difese in metallo od inferriata.

Devono inoltre essere munite di una rete metallica a fitta maglia che si possa facilmente levare.

ART. 43 - FUMAIOLI.

I fumaioli devono essere solidamente costruiti, e posti in opera in modo da evitare il pericolo di cadute; essi saranno inoltre, possibilmente, di modello uniforme, decoroso e convenientemente raggruppati per il loro migliore aspetto. Anche le cosiddette canne morte dovranno avere i corrispondenti fumaioli.

In ogni modo i camini dovranno risultare nel progetto presentato per il nulla osta.

ART. 44 - CONDOTTI DEL FUMO E SIMILI.

I condotti del fumo e dell'aria od acqua calda e del vapore non si devono addossare a travi o pareti in legno, ma devono distarne almeno dieci centimetri.

Le stufe a legna o a carbone disposte negli appartamenti devono pure essere collocate alla distanza di almeno dieci centimetri dai tavolati, dalle tramezze di legno e dalle tappezzerie, con le dovute cautele.

I tubi del fumo non incassati nel muro, in quella parte che attraversa le impalcature, devono essere difesi da una controcanna di maggiore diametro, in modo che siavi fra le due canne una intercapedine di almeno tre centimetri, ove possa circolare l'aria.

ART. 45 - GAS-CONDUTTURE ELETTRICHE.

Chiunque voglia introdurre in luoghi di sua proprietà o tenuti a godimento il gas illuminante o condutture elettriche ad alto potenziale (oltre 350 Volts per corrente continua e 250 per corrente alternata), ovvero eseguire rilevanti variazioni nelle preesistenti condotte, deve darne avviso scritto all'Autorità Municipale, firmato dal proprietario o dall'assuntore dei lavori.

I tubi di condotta e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas devono essere visibili e sempre costruiti di ferro o di ottone, e giammai correranno aderenti e paralleli alle condutture elettriche.

ART. 46 - EDIFICI PERICOLANTI.

Pervenuta al Municipio la denuncia che un edificio o manufatto minaccia rovina o che dei lavori sono condotti in modo da destare fondate preoccupazioni nei riguardi della incolumita' pubblica, ne viene fatta constatazione a cura dell'Ufficio Tecnico, il quale indica al proprietario o a chi per esso i provvedimenti piu' urgenti da prendersi.

L'Ufficio Tecnico non potra' in nessun caso prestarsi a visite nell'interesse dei privati, salvo su richiesta dell'interessato corredata dal parere scritto di un tecnico. L'Autorita' Municipale, in base alla relazione dell'Ufficio stesso, fa intimare se del caso, al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od eventualmente allo sgombero ed alla demolizione degli edifici minaccianti rovina, o di sospendere i lavori mal condotti, salvi tutti quegli altri provvedimenti di urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la sicurezza pubblica.

Le spese relative dovranno essere rifuse dal proprietario dello stabile a norma di legge.

CAPITOLO VI

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

ART. 47 - DECORO EDILE.

Le fronti delle case ed edifici in genere prospettanti verso vie o spazi pubblici, o comunque da queste visibili, devono, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, tanto per cio' che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, che ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

Anche ai tronchi di parete sovrastanti i tetti vicini, se visibili da spazi pubblici, dovranno applicarsi le disposizioni di cui al I comma del presente articolo.

Non e' permessa la costruzione di latrine sporgenti dai muri, ne' in caso di restauro, la conservazione di quelle esistenti, quando riescano comun-

que visibili da spazi pubblici.

ART. 48 - BALCONI.

I balconi e terrazzini verso gli spazi pubblici, salvo soltanto le eccezioni che, per speciali ragioni architettoniche, l'Autorita' Comunale credesse di ammettere, debbono aprirsi ad una altezza non inferiore a metri 4,20 misurata dal piano del marciapiede stradale al piano inferiore della lastra, e non possono avere uno sporto maggiore di m. 1,40 dalla linea di proprieta'. La costruzione dei balconi e terrazzini puo' essere vietata in vie larghe meno di sei metri, ed in tali casi e' pure in facolta' dell'Autorita' Comunale di limitare lo sporto delle cornici e delle gronde.

ART. 49 - SPORGENZE.

Sara' ammessa, sopra strade larghe non meno di otto metri, la costruzione di pensiline sovrastanti area pubblica, ad un'altezza minima di metri quattro dal piano del marciapiede.

Le decorazioni degli edifici, le insegne e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 2,20 dal suolo pubblico non devono sporgere piu' di m. 0,15 sull'area stradale.

Lo zoccolo nei fabbricati di nuova costruzione non potra' mai occupare nessuna parte dell'area stradale ne' avere sporti sull'area medesima.

Per gli edifici ricostruiti sara' tollerato uno sporto massimo di centimetri dieci sull'area stradale.

E' in facolta' della Giunta Municipale di accordare speciali concessioni a deroga dei precedenti disposti, tanto riguardo agli sporti, quanto riguardo alla occupazione del suolo pubblico, ove ricorrano circostanze speciali, a suo esclusivo giudizio, sentita la Commissione Igienico-Edilizia.

ART. 50 - CONTORNI.

Verso la pubblica via i contorni sagomati in rilievo delle aperture di porte, botteghe e finestre, i coprifaccia delle cornici dei vari piani e simili devono esclusivamente venire costruiti in pietra naturale o artificiale di provata solidita', comprese le terrecotte o laterizi.

ART. 51 - INFISSI.

Gli infissi di qualunque specie da applicare alle fronti delle case come ditte, insegne, cartelli, tabelle, vetrine, mensole, sostegni, tende, veran-

de ecc., devono essere per le leggende e per il disegno previamente approvati dall'Autorita' comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia nei casi di particolare importanza, ed applicati in modo da non deturpare le linee architettoniche e da non produrre troppo vivo contrasto col resto del fabbricato.

Per il rinnovamento o restauro di ditte si seguira' la procedura stabilita nel primo comma del presente articolo.

Qualsiasi scritta, ditta, indicazione od altro, anche a scopo di pubblicita', deve essere redatta in lingua italiana; solamente in via sussidiaria e con caratteri meno evidenti potra' contenere la traduzione in altra lingua.

ART. 51/bis -

(aggiunto con Del. Pod. 7-11-1929 n. 1612 approvata dalla G.P.A. in seduta 26-11-1929 n.24796)

Sulle fronti dei fabbricati verso la Piazza dei Signori, e' vietata la applicazione di qualsiasi infisso, insegna, tabella, mensola, sostegno, tenda, scritta ordinaria o luminosa.

Gli esercenti che per necessita' del loro commercio, credessero di poter richiedere la concessione di una deroga alla norma di cui sopra, devono presentare domanda al Sindaco, corredata dal preventivo assenso dalla Sovrintendenza ai Monumenti.

ART. 52 - INSEGNE.

Nei progetti presentati per la costruzione di nuovi edifici con locali destinati a negozio, dovra' essere indicata la forma e la disposizione delle insegne o mostre, che dovranno armonizzare con l'architettura dell' edificio stesso.

ART. 53 - SERRAMENTI.

Tutte le aperture di porte verso strada e spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono nell'interno, ad eccezione delle ante metalliche pieghevoli costruite con cautele speciali perche' non riescano incommode e pericolose, e salvi i casi in cui cio' sia richiesto da ragioni di sicurezza.

Anche le finestre del piano terreno che hanno davanzali alti dal suolo meno di metri 2,20 non possono essere munite di serramenti che si aprano verso la via.

Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terrene di cui sopra con sportelli trasportabili.

La ferratura dei serramenti deve garantire la incolumita' e la sicurezza dei passanti.

ART. 54 - INTONACO.

Tutti i muri; anche quelli gia' esistenti, ad eccezione di quelli lavorati a pietra vista o in laterizi a perfetta regola d'arte, devono, quando siano visibili dalla pubblica via, essere intonacati entro il termine di un anno dalla loro costruzione.

Il proprietario dell'edificio in cui la decorazione deve farsi e' in ogni caso responsabile di fronte all'Autorita' Civica dell'osservanza di questa disposizione, salvo il disposto dell'art. 62.

L'Autorita' Municipale potra' nei casi di costruzione in corso e solo in via eccezionale accordare proroghe al termine stabilito.

ART. 55 - GOCCIOLATOI - ABBAINI.

Nelle gronde in struttura muraria, il gocciolatoio deve costruirsi in pietra naturale od artificiale o in terracotta di provata solidita', ed essere munito di canale metallico proporzionato alla pendenza del tetto ed alla superficie da servire.

Gli abbaini, quando non hanno logico collegamento colla decorazione della fronte, non devono essere visibili dalla pubblica via.

ART. 56 - PLUVIALI.

Il tetto dei fabbricati verso le vie e spazi pubblici o soggetti a pubblica servitu', deve essere munito di un canale di materiale impermeabile, di ampiezza sufficiente a contenere e sfogare le acque piovane, e tale da presentare un armonico legame con l'architettura dell'edificio.

La stessa disposizione deve osservarsi anche per i tetti verso i cortili ove prospettano i fabbricati di abitazione.

Dal canale suddetto poi le piovane devono essere condotte, a mezzo di un conveniente numero di tubi verticali di materiale impermeabile, sino agli appositi canaletti sotterranei di smaltimento, salvo quanto e' prescritto dal regolamento d'igiene.

I tubi verticali di cui sopra possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso, ma in questi casi la porzione inferiore nella

parte prospiciente la strada, per una altezza non minore di metri 3,30 misurata dal piano stradale, deve essere incassata nel muro.

I tubi non devono trovarsi a contatto colle pareti delle rispettive incassature, che dovranno essere rivestite in cemento. A queste prescrizioni sono soggette in caso di restauro anche le case esistenti.

ART. 57 -

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la pubblica via il proprietario e' tenuto a farne tosto eseguire la riparazione entro il termine strettamente necessario.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad una altezza non minore di metri 3,60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori del marciapiede, se cio' e' consentito dalla larghezza del marciapiede stesso.

ART. 58 - MANUTENZIONE.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformita' alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, d'igiene e di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte dell'archeologia.

ART. 59 - COLORITURE DIPINTI ORNAMENTALI.

Per la coloritura delle case in ciascuna via, corso, piazza, dovranno essere adottate gradazioni di colori fra loro armonizzanti o dipinti ornamentali. All'uopo i proprietari che abbiano intenzione od obbligo di colorire o rinnovare le tinte delle loro case, dovranno riportarne licenza fornendo allo Ufficio Tecnico le opportune indicazioni delle tinte prescelte, ed eseguire, se richiesti, gli opportuni campioni sulle facciate.

E' proibito colorire con qualsiasi tinta le parti di un edificio in pietra da taglio, sia che costituiscano la facciata, sia che servano di semplice decorazione.

ART. 60 -

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinti figurativi o ornamentali di qualunque genere, ne' si puo' procedere al restauro di quelli gia' esistenti, senza avere preventivamente ottenuta la approvazione dei relativi progetti e bozzetti da parte

dell'Autorita' municipale, la quale potra' anche esigere la esecuzione di un campione sul fabbricato.

ART. 61 -

Le fronti degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico e prospettanti su vie o piazze pubbliche, spettino esse ad uno o piu' proprietari dovranno essere contemporaneamente colorite in modo da corrispondere a tale unita' di concetto anche nelle tinte.

Qualora i proprietari limitrofi non si accordino sulla scelta della tinta, questa sara' senz'altro prescelta dall'Autorita' Comunale.

ART. 62 -

La coloritura dei portici e delle fronti esterne e prospicienti nei cortili, giardini o recinti, dovra' essere rinnovata di regola ogni decennio.

L'Autorita' Municipale potra' prescrivere un piu' frequente rinnovo di fronti quando ne riconosca il bisogno per ragioni di decoro edilizio.

Negli edifici ritenuti di carattere monumentale od architettonico, anche se non regolamente notificati alla Sovrintendenza ai Monumenti, le opere di restauro si dovranno eseguire nel tempo e nel modo prescritti dalle competenti Autorita'.

ART. 63 - FRONTI IRREGOLARI

Quando si tratti di vie fiancheggiate da edifici che presentino fronti con andamento poligonale curvilineo o non parallele all'asse della via, l'allineamento e le dimensioni saranno stabilite dall'Autorita' comunale, allo scopo di ottenere nella disposizione e nel profilo esterno una conveniente regolarita'.

ART. 64 - PAVIMENTAZIONE DEI PORTICI

I portici aperti al pubblico passaggio dovranno pavimentarsi con materiale riconosciuto adatto dall'Autorita' Comunale.

ART. 65 - LIVELLETTE

Le livellette da osservarsi nella formazione dei marciapiedi, dei pavimenti dei portici e dei selciati sul suolo di pubblico passaggio, dovranno essere richieste dai proprietari o costruttori, e saranno determinate sul luogo e fornite per iscritto dall'Ufficio Tecnico.

CAPITOLO VII

NORME IGIENICHE EDILIZIE - SUPERFICIE COPERTA - ALTEZZA DEI FABBRICATI E LORO DISTANZA DAI CONFINI E DALLE STRADE.

ART. 66 - REGOLAMENTO D'IGIENE.

Per quanto riflette le norme speciali d'igiene, si devono osservare le prescrizioni dettate dal relativo regolamento.

ART. 67 - ALTEZZA DEI FABBRICATI. (nota come all'Art. 1).

L'altezza dei fabbricati e' determinata in relazione ai tipi di cui all'art. 1 del presente regolamento nelle misure seguenti :

Tipo 2° - Altezza massima m. 11 comprendente non piu' di due piani fuori terra. Puo' essere consentita dalla Giunta una parziale sopraelevazione di un piano fino ad una altezza massima di m. 14 e per una superficie non eccedente la meta' della superficie coperta.

Tipo 3° - 4° e 5° - Altezza massima m. 9 comprendente non piu' di due piani fuori terra; puo' essere consentita la sopraelevazione di un piano fino ad una altezza massima di m. 12 e per una superficie non eccedente la meta' della superficie coperta.

Per il tipo 3° la sopraelevazione e' consentita esclusivamente su lotti maggiori di mq. 2000.

Tipo 6° - Altezza massima m. 9 comprendente due piani fuori terra.

Tipo 7° - Altezza massima m. 14 comprendente non piu' di tre piani fuori terra; puo' essere consentita una sopraelevazione parziale di un piano fino ad una altezza totale massima di m. 17 e per una superficie non eccedente la meta' della superficie coperta.

Tipo 8° - Altezza massima m. 13 comprendente non piu' di tre piani fuori terra.

Tipo 9° - 10° - Altezza minima m. 10, massima m. 17 con un minimo di tre e non piu' di quattro piani fuori terra.

Tipo 11° - Altezza minima m. 13, massima m. 22 con non meno di quattro e non piu' di sei piani fuori terra. L'altezza massima potra' essere consentita quando ragioni di inquadramento architettonico od ambientale non suggeriscano mino-

re altezza e minor numero di piani.

Le eventuali sovrastrutture, quali cabine d'acqua stenditoi etc. dovranno essere arretrate dal filo esterno del fabbricato, di una profondita' pari alla loro altezza e dovranno essere comprese entro l'altezza massima di m. 24.

Tipo 12° - Le caratteristiche metriche fondamentali degli edifici da costruire ex novo o da ricostruire dovranno corrispondere alle media di quelle caratterizzanti le costruzioni preesistenti nei lotti immediatamente circostanti. L'altezza massima, e' di metri 13 comprendenti non piu' di tre piani fuori terra.

Tipo 13° - L'altezza massima dei fabbricati e' determinata a seconda della larghezza delle vie, piazze o spazi pubblici verso cui prospettano nelle porzioni stabilite dalla tabella:

LARGHEZZA DELLA STRADA	RAPPORTO FRA ALTEZZA DELL'EDIFICIO E LARGHEZZA DELLA STRADA		ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA
- fino a m. 2	- -		m. 5
- da m. 2 a m. 4	- -		m. 9
- per il di piu' da m. 4 a m. 6	1 ½		m. 12
- per il di piu' da m. 6 a m.10	1 ¼		m. 17
- per il di piu' da m.10 a m.14	1		m. 21

TABELLA SVILUPPATA

- fino a m. 2	m. 5	- m. 5,30	m. 10,95	- m. 6,70	m. 12,875
- da m. 2 a m. 4	m. 9	- m. 5,40	m. 11,10	- m. 6,80	m. 13,00
- m. 4,10	m. 9,15	- m. 5,50	m. 11,25	- m. 6,90	m. 13,125
- m. 4,20	m. 9,30	- m. 5,60	m. 11,40	- m. 7,00	m. 13,25
- m. 4,30	m. 9,45	- m. 5,70	m. 11,55	- m. 7,10	m. 13,375
- m. 4,40	m. 9,60	- m. 5,80	m. 11,70	- m. 7,20	m. 13,50
- m. 4,50	m. 9,75	- m. 5,90	m. 11,85	- m. 7,30	m. 13,625
- m. 4,60	m. 9,90	- m. 6,00	m. 12,00	- m. 7,40	m. 13,75
- m. 4,70	m.10,05	- m. 6,10	m. 12,125	- m. 7,50	m. 13,875
- m. 4,80	m.10,20	- m. 6,20	m. 12,25	- m. 7,60	m. 14,00
- m. 4,90	m.10,35	- m. 6,30	m. 12,375	- m. 7,70	m. 14,125
- m. 5,00	m.10,50	- m. 6,40	m. 12,50	- m. 7,80	m. 14,25
- m. 5,10	m.10,65	- m. 6,50	m. 12,625	- m. 7,90	m. 14,375
- m. 5,20	m.10,80	- m. 6,60	m. 12,75	- m. 8,00	m. 14,50

- m. 8,10	m. 14,625	- m. 10,10	m. 17,10	- m. 12,10	m. 19,10
- m. 8,20	m. 14,75	- m. 10,20	m. 17,20	- m. 12,20	m. 19,20
- m. 8,30	m. 14,875	- m. 10,30	m. 17,30	- m. 12,30	m. 19,30
- m. 8,40	m. 15,00	- m. 10,40	m. 17,40	- m. 12,40	m. 19,40
- m. 8,50	m. 15,125	- m. 10,50	m. 17,50	- m. 12,50	m. 19,50
- m. 8,60	m. 15,25	- m. 10,60	m. 17,60	- m. 12,60	m. 19,60
- m. 8,70	m. 15,375	- m. 10,70	m. 17,70	- m. 12,70	m. 19,70
- m. 8,80	m. 15,50	- m. 10,80	m. 17,80	- m. 12,80	m. 19,80
- m. 8,90	m. 15,625	- m. 10,90	m. 17,90	- m. 12,90	m. 19,90
- m. 9,00	m. 15,75	- m. 11,00	m. 18,00	- m. 13,00	m. 20,00
- m. 9,10	m. 15,875	- m. 11,10	m. 18,10	- m. 13,10	m. 20,10
- m. 9,20	m. 16,00	- m. 11,20	m. 18,20	- m. 13,20	m. 20,20
- m. 9,30	m. 16,125	- m. 11,30	m. 18,30	- m. 13,30	m. 20,30
- m. 9,40	m. 16,25	- m. 11,40	m. 18,40	- m. 13,40	m. 20,40
- m. 9,50	m. 16,375	- m. 11,50	m. 18,50	- m. 13,50	m. 20,50
- m. 9,60	m. 16,50	- m. 11,60	m. 18,60	- m. 13,60	m. 20,60
- m. 9,70	m. 16,625	- m. 11,70	m. 18,70	- m. 13,70	m. 20,70
- m. 9,80	m. 16,75	- m. 11,80	m. 18,80	- m. 13,80	m. 20,80
- m. 9,90	m. 16,875	- m. 11,90	m. 18,90	- m. 13,90	m. 20,90
- m. 10,00	m. 17,00	- m. 12,00	m. 19,00	- m. 14,00	m. 21,00

Le altezze eccedenti m. 17 con un massimo di quattro piani fuori terra sono consentite caso per caso esclusivamente in ambienti esenti da interesse architettonico e dove esista edilizia preesistente di pari altezza. In ogni altro caso la altezza degli edifici nuovi non deve eccedere quello del piu' alto edificio circostante, col massimo portato dalla tabella.

ART. 68 DETERMINAZIONE DELLA LARGHEZZA DELLE VIE. (Nota come all'articolo 1).

La larghezza della via si determina con la media delle misure prese sulle normali all'edificio erigendo ai due estremi del prospetto del fabbricato, non tenendo conto della maggiore ampiezza eventualmente dovuta all'incontro di esse normali con vie trasversali.

Se lateralmente ad una strada sia prevista dal Piano Regolatore una zona vincolata a verde od esista un corso d'acqua od altro spazio libero inaccessibile alla edificazione, la larghezza di tale zona o spazio va computato nella larghezza stradale.

ART. 69 - DETERMINAZIONE DELL'ALTEZZA DEI FABBRICATI.

L'altezza del fabbricato sulle strade, piazze e cortili, sara' misurata a partire dal livello medio dei marciapiedi dei rispettivi spazi sui quali pro-

spettano le case finò al listello superiore della cornice di coronamento o dalla linea d'imposta del tetto. Qualora la copertura sia a terrazza non si computera' nella misura il parapetto per un'altezza uguale all'aggetto della cornice di coronamento.

Resta assolutamente proibito di usufruire comunque del muro di parapetto come parete d'ambiente, quando con tale artificio si tenti di dare al fabbricato altezza maggiore di quella che ad esso competerebbe in relazione alla larghezza stradale.

ART. 70 - EDIFICI MONUMENTALI . UTILITA' PUBBLICA.

Il limite massimo di altezza puo' unicamente sorpassarsi per qualche caso speciale di edifici di carattere monumentale e di utilita' pubblica nonche' per speciali condizioni altimetriche della localita', e cio' unicamente per deliberazione del Consiglio Comunale, udito il parere della Commissione Edilizia.

Carattere monumentale puo' riconoscersi in quegli edifici pubblici o privati che abbiano nobilta' di destinazione, grandiosita' di proporzioni e dignita' di forme architettoniche.

ART. 71 - EDIFICI SU STRADE IN PENDENZA.

Nel caso di strade in pendenza, l'altezza degli edifici sara' misurata sulla verticale mediana del prospetto, in modo pero' che la elevazione del fabbricato nel suo punto piu' alto non sorpassi di oltre 1,50 l'altezza massima corrispondente alla larghezza stradale.

ART. 72 - FABBRICATI D'ANGOLO.

Per le fabbriche in angolo fra strade di larghezze diverse, l'altezza massima competente al prospetto principale, cioe' quello sulla strada di maggiore larghezza, potra' concedersi, anche per il prospetto secondario adiacente, quando si svolga su di una strada di larghezza minore, per una estensione non maggiore di metri dodici.

ART. 73 - FABBRICATI IN ARRETRATO DALLA LINEA STRADALE.

Chi intende fabbricare in arretrato dalla linea stradale, dovra' mantenere la facciata parallela a detta linea o, in caso diverso, dovra' adottare una disposizione che - a giudizio della Commissione igienico-edilizia -

si confaccia ai concetti informativi del piano regolatore, specialmente nei riguardi dell'estetica; dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento nonché a una razionale ornamentazione dei fianchi e frontespizi delle case laterali che, per il fatto dell'arretramento, rimanesero esposti alla pubblica vista.

Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno come ai piani superiori di una casa, per gli effetti della determinazione dell'altezza, alla larghezza della via verrà aggiunta quella della zona di arretramento.

ART. 74 -

(II comma aggiunto con D.G. 4/1/1946 n. 23 approvata dalla G.P.A. in seduta 31/7-1946 n.ro 1247/IV).

Le case attualmente esistenti, mentre possono conservare una altezza superiore ai massimi fissati dal presente regolamento, venendo poi ricostruite totalmente, dovranno ridursi alle misure prescritte dal presente capitolo.

E' consentito, in deroga al presente articolo, che i fabbricati completamente demoliti per cause di azioni belliche, compresi nella zona delimitata dall'ansa dell'Adige, fra i ponti Scaligero e Aleardi, e a sud della Via Roma, della Piazza Bra e delle Mura Viscontee, venendo poi ricostruiti totalmente, possano raggiungere l'altezza che i fabbricati stessi avevano prima della rovina, anche se tale altezza supera quella massima stabilita dal Capitolo VII del presente Regolamento.

ART. 75 - DISTANZA DEI FABBRICATI. *(Nota come Articolo 1).*

Le distanze minime dei fabbricati dai confini interni di proprietà degli edifici circostanti e delle strade sono stabilite nelle misure seguenti :

Tipo 2° - Dai confini di proprietà e dal filo stradale m. 20 salvo diversa deroga di competenza della Giunta, limitatamente alle distanze dalle strade.

Tipo 3° - 4° - Dai confini di proprietà m. 6, dal filo stradale m. 10 se si tratta di strade comunali, m. 20 se si tratta di strade provinciali, m. 30 se si tratta di strade statali, salvo deroghe da concedersi dalla Giunta limitatamente alle zone collinari e per quanto riguarda le distanze delle strade.

Tipo 5° - 6° - Dai confini di proprietà m. 4 distanza che si annulla per la

per la casa doppia; degli edifici circostanti m. 8; dalle aree stradali m. 7,5, con arretramento minimo dal filo stradale di m. 3.

Tipo 7° - Dai confini di proprieta' m. 7; dagli edifici circostanti m. 14; dall'asse stradale m. 12 con arretramento minimo dal filo stradale di m. 6.

Tipo 8° - Dai confini di proprieta' m. 5; dagli edifici circostanti m. 10 dall'asse stradale m. 9 con arretramento minimo dal filo stradale di m. 5.

Tipo 9° - 10° - Distacchi minimi tra edifici diversi o fra corpo di fabbrica di uno stesso edificio; tra fronti ambedue piu' lunghe di m. 15 eguale all'altezza; tra fronti di cui uno piu' lungo di m. 15 eguale a $\frac{3}{4}$ dell'altezza; tra fronti ambedue piu' corti di m. 15 eguale a meta' dell'altezza con un minimo in tutti i casi di m. 8; dall'asse stradale per il tipo 9° m. 8,50 con arretramento minimo dal filo stradale di m. 4; per il tipo 10° m. 8 con arretramento minimo dal filo stradale di m. 3, con facolta' di costruire a filo di strada qualora cio' sia consentito dalla larghezza di questa.

Tipo 11° - Distacchi minimi tra edifici diversi o fra corpi di fabbrica di uno stesso edificio; tra fronti ambedue piu' lunghe di m. 15 eguale a $\frac{4}{5}$ della altezza; tra fronti di cui uno piu' lungo di m. 15 eguale a tre quinti dell'altezza; tra fronti piu' corti di m. 15 eguale a $\frac{2}{5}$ dell'altezza con un minimo in ogni caso di m. 8; dall'asse stradale di m. 9 con arretramento minimo dal filo stradale di m. 3 con facolta' di costruire a filo di strada qualora cio' sia consentito dalla larghezza di questa.

Tipo 12° - 13° - Le distanze minime dei confini di proprieta' e stradali dovranno uniformarsi a quelle medie degli edifici preesistenti nei lotti circostanti.

ART. 76 - SEPARAZIONE DEI VARI LOTTI DI TERRENO.

La separazione dei vari lotti di terreno dalla strada e tra loro dovra' essere costituita da cancellate o da reti metalliche su zoccolo. Verso la strada lo zoccolo dovra' essere di materiale duro e consistente, e non potra' superare l'altezza di metri 1,50 dal piano stradale, e la cancellata sovrapposta non potra' superare l'altezza di altri metri due. Al Sindaco spetta pero' la facolta' di accordare che tali altezze siano modificate qualora ragioni estetiche lo esigano. Nelle divisioni interne lo zoccolo non potra' superare l'altezza di metri 1,25 dal piano medio del terreno, e la cancellata di m. 1,75.

ART. 77 - (Nota come articolo 1).

La superficie scoperta dei vari lotti deve essere adibita a cultura agricola od orticola nei tipi nn. 3 e 5; a tali culture o da parco o da giardino nei tipi nn. 2 e 4; esclusivamente a parco o giardino nei tipi 1 e 7; a giardino comune nei tipi nn. 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13; potendo essere pavimentati in parte nei tipi 9 e 10 e del tutto nei tipi nn. 11 e 13. L'obbligo della sistemazione a giardino si estende anche alle superfici antistanti agli edifici prospicienti su strada. Nei tipi nn. 6 - 9 - 10 - 11 tali superfici possono essere recintate, ovvero possono recare una recinzione ridotta al minimo, omogenea nelle diverse strade, da concordarsi con le Autorità comunali.

ART. 78 - (Nota come articolo 1).

Per gli edifici che sorgono isolati la superficie coperta massima ed il rapporto fra area ed area scoperta, sono così fissati :

Tipo 2° - Superficie coperta mq. 250 e non superiore a 3/100 di quella del lotto la superficie del lotto non deve essere minore di mq. 5000.

La superficie coperta delle costruzioni accessorie da adibirsi a solo scopo agricolo, come stalle, fienili, pollai, porcili, garage, non superiori al quarto della superficie della costruzione principale.

Tipo 3° - 4° - Superficie coperta non superiore ai 5/100 della superficie totale del fondo.

Tipo 5° - Superficie coperta delle case semplici o dell'elemento se doppie mq. 200 non superiore ai 10/100 di quella del lotto la quale non deve essere minore di mq. 1000; delle costruzioni accessorie non superiori ad 1/3 della superficie della costruzione principale.

Tipo 6° - Superficie coperta dell'elemento pianimetrico mq. 150 non superiore ai 40/100 di quella del lotto relativo la quale non deve essere minore di mq. 125 ; superficie delle costruzioni accessorie non superiore ad un quinto della superficie della costruzione principale.

Tipo 7° - Superficie coperta massima mq. 400 non superiore ai 15/100 di quella del lotto relativo la quale non deve essere minore di mq. 1000, superficie delle costruzioni accessorie non superiore a 1/4 della superficie della costruzione principale.

Tipo 8° - Superficie coperta di mq. 250 non superiore ai 20/100 di quella del

lotto la quale non deve essere minore di mq. 400; superficie delle costruzioni accessorie non superiore a 1/5 della superficie della costruzione principale.

Tipo 9° - Superficie coperta di mq. 500 non superiore ai 30/100 di quella del lotto relativo; superficie delle costruzioni accessorie non superiore ad 1/5 della superficie della costruzione principale.

Tipo 10° - Superficie coperta non superiore ai 40/100 di quella del lotto relativo; superficie delle costruzioni accessorie non superiore ad 1/6 della superficie della costruzione principale.

Tipo 11° - Superficie coperta non superiore ai 50/100 di quella del lotto relativo; superficie delle costruzioni accessorie non superiore ad 1/6 di quella della costruzione principale.

Tipo 12° - 13° - La superficie coperta massima, la percentuale massima della copertura del terreno, l'area totale minima del lotto o la superficie coperta massima delle costruzioni accessorie dovranno uniformarsi alle caratteristiche medie degli edifici preesistenti nei lotti circostanti secondo indicazioni da parte del Comune. Per gli edifici che sorgono addossati ad altri restano ferme le disposizioni del vigente regolamento d'igiene.

ART. 79 - ALTEZZE DEI PIANI. (Nota come articolo 1).

Per gli edifici da costruirsi nelle zone residenziali sia nuove che attuali dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni :

- L'altezza netta dei piani degli edifici di abitazione non dovrà essere inferiore a m. 3. I piani terreni dei fabbricati allineati alle strade se vengono adibiti ad abitazione devono essere sopraelevati di almeno un metro dal piano stradale; per i locali destinati a botteghe ed uffici il livello del pavimento non dovrà essere inferiore a quello stradale e l'altezza netta del negozio dovrà essere di almeno m. 4 misurati tra il piano stradale ed il soffitto; altezza riducibile fino a m. 3 da pavimento a soffitto qualora il negozio sia sopraelevato rispetto al piano stradale fino a m. 1.
- Per tutti gli altri edifici l'altezza interna dei locali può limitarsi ad un minimo di m. 3,50 per il piano terreno e di m. 3 per gli altri piani.
- I piani seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione notturna.
- Tutti i locali terreni destinati ad abitazione, quando non esistano sotterranei dovranno essere muniti di vespai convenienti.

CAPITOLO VII/Bis

PRESCRIZIONI SPECIALI RELATIVE A DETERMINATI TIPI EDILIZI

ART. 79/Bis -

- a) La lunghezza massima della fronte per le case a schiera del tipo 6° è stabilita in m. 70; per gli edifici del tipo 9° in m. 35; del tipo 10° e 11° m. 70.
La larghezza massima dei corpi di fabbrica dei tipi 10° e 11° è fissata in m. 15.
- b) Le case multiple del tipo 6° eccedenti due elementi a quelle a schiera devono avere di massima gli edifici a riga ed i lati lunghi degli edifici a L nei tipi 10° e 11°.
- c) La fabbricazione degli edifici del tipo 10° e 11° deve essere di tipo aperto a corpo isolato; e' tollerata per gli edifici del tipo 11°, specie nella regione interna alla cerchia murata, la fabbricazione marginale, quando realizzata con soluzioni di continuo nelle pareti dei cortili.
Per gli edifici del tipo 13° la costruzione aperta a corpi isolati e' ammessa soltanto quando non ostino contrarie ragioni di inquadramento architettonico ed ambientale.
- Nelle zone residenziali sono vietati i corpi di fabbrica semplice sulla linea di confine salvo deroga concessa dalla Giunta.
- d) Per gli edifici dei tipi 7° e 9° e' obbligatorio l'impiego dei principali elementi dei prospetti, di materiali di rivestimento pregiati.
- e) Il Comune ha facolta' di dettare norme circa l'altezza, l'interesse ed il tipo dei portici, al fine di conseguire unita' architettoniche in determinate strade e piazze.
Sui portici non possono in nessun caso prospettare locali destinati ad abitazione.
- f) I fabbricati dei tipi 10° e 11°, qualora porticati, possono essere collegati con corpi a due piani al massimo allo scopo di conseguire continuita' del portico. La superficie coperta di tali collegamenti e' computata in piu' della fissata percentuale dell'area costruibile.
- g) Nei cortili aperti degli edifici del tipo 11° la normale media tra le pareti opposte ed il distacco fra i corpi di fabbrica non debbono essere inferiori a m. 10. La superficie del cortile deve essere maggiore di 1/4 della superficie delle pareti prospicienti.

Per gli edifici del tipo 13^o la superficie dei cortili non può essere inferiore ad 1/7 della somma delle pareti prospicienti.

L'altezza di dette pareti non può essere superiore al doppio della loro distanza misurata secondo la normale media.

- h) L'uso della chiostrina è vietato salvo che per i tipi edilizi nn. 9 -10 -11 - 13.
- i) Le costruzioni accessorie, normalmente di un solo piano non eccedenti la altezza di m. 5 non possono essere adibite ad abitazione e debbono essere situate a distanze dal filo stradale non minore di quella dell'edificio principale. Per i soli tipi edilizi nn. 2 e 7 sono ammessi distacchi minori ed anche l'allineamento al filo stradale purché siano soddisfatti i requisiti estetici generali.
- l) I fabbricati del tipo 4 non potranno sorgere a distanza inferiore a m.200 dall'area del Cimitero.

Nelle regioni circostanti gli aeroporti non debbono sorgere ostacoli al di sopra di una linea limite partente dal perimetro dell'aeroporto od inclinata da 1/7 ad 1/15 secondo il tipo dell'aeroporto stesso e le indicazioni da offrirsi dall'Autorità responsabile.

- m) Per quanto riguarda i fabbricati del tipo 13 il Consiglio può imporre ulteriori vincoli, sia desumendoli da profili regolatori definenti le quote, i volumi, i contorni, le altezze dei piani e le loro partizioni esterne, ed altre determinazioni architettoniche di massima dei singoli edifici, sia dettando caso per caso, norme specifiche circa la superficie coperta e libera, le altezze, i materiali di rivestimento, le tinteggiature ecc.-

Per tali vincoli non possono a nessun titolo essere proposte richieste di indennizzo o comunque sollevate obiezioni.

- n) Nelle zone speciali è vietata qualsiasi costruzione che non sia consentita caso per caso in relazione alla destinazione specifica di ciascuna zona.

In particolare per la zona verde può essere consentita solo la costruzione di chioschi, serre o simili; per tutte le altre zone speciali è consentita la costruzione di edifici di abitazione esclusivamente per il personale di custodia dell'installazione e per la zona artigiana di edifici per abitazione di singoli artigiani.

CAPITOLO VIII

PRESCRIZIONI SPECIALI DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA

ART. 80 - SERVITU' PUBBLICHE SPECIALI.

Previo avviso agli interessati, senza che essi possano fare opposizioni o reclami per compenso od indennizzi, all'Autorita' Municipale e' riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facolta' di applicare o fare applicare alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura, tanto di spettanza privata che pubblica:

- a) le mensole, ganci, i tubi, appoggi ecc., fanali e lampade per la pubblica illuminazione;
- b) gli avvisatori per incendi;
- c) le indicazioni dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli e simili;
- d) le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e idranti;
- e) tabelle per le indicazioni delle leggi, decreti e provvedimenti delle Autorita';
- f) gli orologi elettrici;
- g) gli apparecchi per le segnalazioni telefoniche della rete municipale;
- h) qualsiasi altra tabella anche per le pubbliche affissioni od infissi avente scopo di comodo e servizio pubblico.

ART. 81 - NUMERI CIVICI.

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico, e fa apporre a proprie spese la piastra col numero assegnato.

Il proprietario del fabbricato riceve in consegna la piastra numerica ed e' obbligato a conservarla ed a mantenerla sempre nel posto ove venne collocata, senza sottrarla alla pubblica vista.

Gli indicatori delle vie sono pure apposti a spese civiche, nei luoghi stabiliti dall'Autorita' Comunale, ed il proprietario della casa non puo' rimuoverli ne' sottrarli alla vista pubblica.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano piu' essere ricostruiti od in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero e i numeri civici che devono essere aboliti.

ART. 82 -

Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree nude fronteggianti le pubbliche vie, i proprietari devono domandare all'Autorita' Municipale i numeri civici da applicarsi alle porte d'ingresso dei fabbricati medesimi.

ART. 83 - RIMOZIONI.

Il proprietario, ove voglia eseguire lavori di qualsiasi natura alla fronte di un fabbricato nella parte in cui sia apposto un indicatore o altro degli infissi di cui all'art. 80, prima di iniziare l'opera deve darne avviso all'Autorita', che indichera', nella licenza che concede l'esecuzione, i provvedimenti opportuni.

ART. 84 - STRADE PRIVATE.

Quando uno o piu' proprietari intendano di costruire od anche solo di iniziare il tracciato di una strada privata, devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne la approvazione, assumendo l'obbligo di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti fino alla epoca in cui questa potra' eventualmente venire ricevuta in consegna dal Comune, provvedendo anche agli scarichi a norma dei regolamenti municipali.

E' vietata l'apertura di strade a fondo cieco e quelle di larghezza inferiore ai metri 12 o che non siano in piena conformita' o correlazione organica ai piani regolatori di ampliamento, anche nella zona immediatamente adiacente ai medesimi.

E' pero' in facolta' della Giunta Municipale di concedere l'apertura di strade a fondo cieco quando esse facciano capo a corpo di fabbrica e sempreche' tale speciale condizione risulti giustificata.

Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni di questo regolamento, precisamente come se prospetassero su una via pubblica.

ART. 85 - FABBRICATI SOPRA AREE INTERNE.

Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze gia' aperte al pubblico passaggio, dovra' prima comprovare di avere stabilito col Comune gli accordi per un conveniente accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente o da strada privata rispondente alle norme dell'articolo precedente.

Potranno considerarsi, a giudizio dell'Autorita' Comunale, soddisfatte le condizioni suesposte, quando la costruzione, ancorche' non si trovi sulla strada pubblica, venga racchiusa entro recinto che fronteggi con uno dei suoi lati, una strada privata regolarmente aperta.

Tale disposizione e' applicabile anche alle costruzioni eseguite secondo linee di piano regolatore, quando, prima dell'inizio dei lavori, non siano intervenuti col Comune accordi per l'esecuzione del piano stesso.

In ogni caso l'edificio dovra' soddisfare alle norme del presente regolamento edilizio.

ART. 86 - CHIUSURA DI STRADE PRIVATE.

I cortili e le vie private anche in fatto gia' esistenti e comunicanti colle vie e piazze pubbliche, che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo, dovranno essere chiuse con muro o cancello, da eseguirsi sopra disegno approvato. L'Autorita' Comunale avra' diritto di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza alle condizioni fissate, cio' si rendesse, a giudizio dell'Autorita' Comunale, necessario nell'interesse pubblico.

Agli effetti del disposto degli articoli 84 e 85 nonche' di quello presente, l'interessato dovra' sempre unire un tipo planimetrico della localita' in scala 1:2000, con indicazione anche delle zone finitime.

ART. 87 - ISPEZIONI E VISITE.

L'Autorita' Municipale potra' procedere ad ispezioni nei fabbricati esistenti ogni qual volta ne appaia l'opportunita' per ragioni di pubblico interesse o quando il proprietario non provveda convenientemente alla tutela della incolumita' pubblica.

ART. 88 - RIMBORSO SPESE.

(modificato con delib.cons. 28-1-1950 n. 5 approvata dalla G.P.A. in seduta del 28 marzo 1950 n. 7739).

Per le visite obbligatorie eseguite contemporaneamente dall'Ufficio Tecnico e da quello d'Igiene, e di cui all'art. 20 del presente Regolamento, il richiedente dovra' versare in cassa comunale la complessiva somma di Lire 2000 a titolo rimborso spese. Per ogni ulteriore visita sia ad edifici esistenti che nuovi, determinata da inosservanza di prescrizioni da parte del proprietario, e cosi' per ogni visita dal medesimo richiesta nel proprio in-

teresse, egli dovrà versare a titolo di rimborso lire 2000.

Per l'esame dei progetti di nuove costruzioni o di ricostruzioni che vengono presentati per l'approvazione e' dovuto un diritto fisso di L. 100 per vano.

Le somme suddette dovranno essere anticipate dal richiedente all'atto della richiesta.

ART. 89 - CHIUSURA DI AREE.

E' in facolta' del Sindaco di prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a vie e spazi pubblici, siano da questi difese con muri di cinta od almeno con chiudende solide e di aspetto decoroso a giudizio dell'Autorita' Comunale.

ART. 89/bis -

(aggiunto con delib.Pod. 30-12-1933 n. 854 approvata dalla G.P.A. in seduta 30-1-1934 n.1195)-

E' vietato il sorgere di costruzioni private, fabbricati e depositi a meno di m. 30 dai gazometri della officina comunale del Gas, e a meno di m. 35-40 dalla parte pericolosa dello stabilimento Galtarossa posti entrambi nelle vicinanze del Cimitero.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 90 - FIRMA DEI PROGETTI.

Agli effetti di quanto dispone il precedente articolo 5, in via transitoria e fino alla costituzione ai sensi di legge degli albi provinciali, possono firmare quali progettisti gli ingegneri ed architetti diplomati negli Istituti di Istruzione superiore legalmente autorizzati a conferire i diplomi, nonche' coloro che possiedono la licenza di professione di disegno architettonico conseguita presso un'Accademia o un Istituto di Belle Arti.

E' fatto obbligo agli interessati di presentare all'Autorita' Comunale i relativi documenti.

ART. 91 -

Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, le opere indicate nei seguenti articoli dovranno venire ridotte in conformita' del regola-

mento stesso.

ART. 92 - GRONDE RUSTICHE.

Le case prospicienti piazze, corsi, vie e vicoli pubblici e destinati all'uso pubblico, il cui tetto sporge con semplice gronda rustica, dovranno essere munite di cornicione regolamentare.

ART. 93 - INTONACO E TINTE DEGLI EDIFICI.

Le case attualmente esistenti che non fossero intonacate e tinte a norma del presente regolamento dovranno uniformarsi alle disposizioni nello stesso contenute.

ART. 94 - CHIUSURA DI PORTE E FINESTRE DEL PIANO TERRENO.

Le imposte delle porte e delle botteghe e le chiusure delle finestre a minore altezza di metri tre dal suolo, che attualmente si aprono verso vie piazze, vicoli, portici pubblici o di uso pubblico, dovranno essere ridotte in conformita' del precedente art. 53.

ART. 95 -

E' abrogata qualsiasi disposizione anteriore contraria al presente Regolamento.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTRAVVENZIONI

ART. 96 - ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI.

(modificato con delib. Cons. 21-4-1947 n. 69 approvata dalla G.P.A. in seduta 11-11-1947 n. 23306).

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, saranno elevate tanto a carico del proprietario dello stabile, committente, quanto a carico del capomastro, assunto ed esecutore dei lavori, come quegli che e' direttamente responsabile delle infrazioni del regolamento.

Il procedimento contravvenzionale seguira' in conformita' a quanto disposto dagli Art. 107 e seguenti della vigente legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934 n. 383.

ART. 97 - SANZIONI.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti al pagamento dell'ammenda stabilito dall'articolo 106 della vigente legge Comunale e Provinciale e sono ammessi alla conciliazione in via amministrativa a norma del successivo articolo 107 della legge medesima.

La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, ha facoltà di richiedere, per la conciliazione della contravvenzione, oltre il versamento dell'oblazione, il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Comune per l'accertamento delle contravvenzioni, per sopralluoghi, ispezioni ecc., tenuto conto anche della quota teorica di retribuzioni al personale municipale che ha eseguito gli accertamenti medesimi. La somma da porre a carico del contravventore, sarà stabilita di volta in volta dalla Giunta e non potrà eccedere nel massimo la somma di L. 100.000,- (centomila).

ART. 98 - DEMOLIZIONE O RIFORME DI OPERE ABUSIVE.

Nei giudizi di contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento, il Sindaco, costituendosi occorrendo parte civile nell'interesse del Comune, provoca la demolizione o la modificazione delle opere contrarie alle disposizioni medesime, salvo sempre le maggiori facoltà spettantegli per legge.

ART. 99 - ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO.

Nei casi previsti dagli art. 55 e 106 della legge Comunale e Provinciale, il Sindaco potrà far eseguire d'Ufficio i lavori a spese dei contravventori, senza pregiudizio della eventuale azione penale.

CAPITOLO X/Bis

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE ZONE INDUSTRIALI

Con deliberazione consiliare 14 luglio.1952 n. 122 approvata dalla G.P. A. in seduta 12 novembre 1952 n. 31340/IV sono state approvate le seguenti norme edilizie per i costruendi fabbricati entro il perimetro delle zone industriali del Comune. Le norme di cui ai nn. da 5 a 8 riproducono le disposizioni del presente regolamento quelle di cui ai nn. da 1 a 4 le completano :

- 1) Nelle zone vincolate ad uso industriale sono consentite costruzioni di fabbricati esclusivamente di tipo industriale.

Puo' essere accordata la costruzione di locali di abitazione soltanto per il custode e per un dirigente.


- 2) Il rapporto della superficie coperta, in relazione a quella scoperta, di ogni lotto vincolato ad uso industriale non puo' superare l'80%.
- 3) Le costruzioni devono sorgere alla distanza non inferiore di 6 metri dalla asse stradale. L'altezza massima dei fabbricati costruiti lungo l'allineamento stradale non puo' superare la larghezza della strada. E' consentita una maggiore altezza sempreche' in arretrato dall'allineamento stradale purché tale maggiore altezza non superi la larghezza dell'arretramento.
- 4) L'altezza delle recinzioni fra la proprieta' e verso strada non puo' superare i metri 3 e le recinzioni devono essere costituite da un muro non piu' alto di metri due con soprastante cancellata o rete metallica alta non piu' di metri uno.
- 5) Gli edifici devono distare fra loro almeno metri sei, con l'avvertenza che i muri perimetrali degli edifici devono in ogni caso distare non meno di metri tre dal confine delle proprieta' limitrofe.
- 6) E' ammessa la costruzione di un edificio in confine senza osservare la distanza di metri tre, di cui al precedente articolo, quando da tale lato non esistano costruzioni ovvero queste siano ad una distanza di almeno metri sei.
- 7) Se esiste una costruzione in confine, la nuova, qualora non sorga addossata, deve essere eretta a distanza di almeno sei metri.
- 8) La distanza minima di metri sei deve essere osservata anche quando i fabbricati sorgano sopra un lotto di uno stesso proprietario.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 100 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entrera' in vigore trenta giorni dopo l'ultimo giorno di pubblicazione all'albo municipale.



1871
MAY 10
NEW YORK

1871
MAY 10
NEW YORK